



NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA	N° 002/2017	DEL: 10-03-2017
OGGETTO:	La figura dell'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) secondo il Nuovo Accordo Stato Regioni del 07/07/2017	

In data **7 Luglio 2016** è stato approvato il **nuovo Accordo Stato Regioni** che disciplina i **requisiti della formazione** per **Responsabili (RSPP)** ed **Addetti (ASPP)** dei Servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008..

Il presente accordo, che sostituisce integralmente quello dello scorso 26 Gennaio 2006, oltre ad intervenire su alcuni elementi relativi la formazione dei diversi soggetti della sicurezza, **abolisce i vecchi criteri** che definivano il numero di ore di formazione in funzione del **Modulo B** in funzione del settore ATECO di riferimento.

Ad esempio il vecchio accordo prevedeva che nelle **Istituzioni Scolastiche** (Settore **ATECO 8**: Pubblica Amministrazione ed Istruzione), per svolgere la funzione di ASPP, un incaricato doveva frequentare inizialmente il Modulo A (propedeutico) e, successivamente, il Modulo B8 pari a 24 ore di Lezione.

Il nuovo Accordo Stato Regioni (in vigore dal 3 Settembre 2016) prevede invece **obbligatoriamente** che, **per svolgere la funzione di ASPP**, il personale interessato, oltre al Modulo A rimasto sostanzialmente invariato, deve frequentare il **Modulo B COMUNE, della durata di 48 ore (escluse le ore di verifica dell'apprendimento finale)**, la cui articolazione è strutturata in modo tale da renderlo comune ed esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro (agricoltura, costruzioni, sanità, chimico), e per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di Specializzazione.

Al fine di fornire alcuni chiarimenti relativi alle novità introdotte dal recente Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, vengono di seguito brevemente riassunti gli argomenti di maggior interesse **esclusivamente riguardo ai nuovi percorsi formativi** previsti per gli **Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)**.

Premessa relativa al Nuovo Accordo Stato Regioni

Lo svolgimento delle funzioni di **Addetto (ASPP)** e Responsabile (RSPP) del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato-Regioni, richiama esplicitamente l'Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, che prevede l'abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006, riporta cambiamenti anche ai contenuti sia di altri accordi Stato Regioni sia di alcuni articoli del Testo Unico sulla Sicurezza.

Ne risulta quindi un documento corposo di circa 35 pagine, da leggere con attenzione per individuare gli elementi di maggior interesse **applicabili nell'ambito della formazione degli ASPP che operano nelle Strutture Pubbliche e Private**.



Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

In merito all'articolazione degli argomenti formativi dei Moduli A, B e C, sono state introdotte sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti Accordi e, principalmente, **cambia completamente il Modulo B**. Al riguardo si ricorda che i Moduli A e B sono indirizzati sia per RSPP che per ASPP, mentre il Modulo C è richiesto solo per la funzione di RSPP.

Modulo A:

- ❖ Viene abolito l'Allegato A1 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi del Modulo escludendone, rispetto al precedente, alcuni rischi specifici che verranno trattati nel Modulo B.
- ❖ La durata complessiva del Modulo A rimane di 28, ore a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale.
- ❖ La fruizione del Modulo A è consentita anche in modalità e-Learning

Modulo B:

- ❖ Sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l'Allegato A2 dell'Accordo del 26 gennaio 2006,
- ❖ È previsto un **Modulo B "Comune"** a tutti i settori produttivi **della durata di 48 ore** e, di fatto, vengono aboliti i moduli declinati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, **B8 (Pubblica Amministrazione ed Istruzione)** e B9,
- ❖ Il modulo **B è propedeutico** ai moduli di specializzazione,
- ❖ I moduli B di specializzazione sono:
 - Modulo B-SP1: agricoltura - pesca della durata di 12 ore,
 - Moduli B-SP 2: cave - costruzioni della durata di 16 ore,
 - Modulo B-SP3: sanità - assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,
 - Modulo B-SP4: chimico - petrolchimico delle durata di 16 ore
- ❖ **Le ore per le verifiche di apprendimento finale sono da aggiungere ai singoli corsi.**

Modulo C:

- ❖ Viene abolito l'Allegato A3 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi Modulo introducendo una unità didattica relativa al "Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato.
- ❖ La durata complessiva rimane di 24 ore
- ❖ La verifica dell'apprendimento è obbligatoria



La valutazione degli apprendimenti

Sostanzialmente rimangono quelli previsti dai precedenti accordi, ma sono definiti in maniera più semplice e coerenti tra i diversi moduli.

La parte relativa agli attestati è comune a tutti i moduli, a differenza dell'accordo precedente che per ogni Modulo ne definiva le caratteristiche.

La formazione pregressa

Si riferisce a coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall'Accordo del 26 gennaio 2006, ed in particolar modo **rispetto alla nuova articolazione del Modulo B.**

Tutti coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso, non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.

Di conseguenza tutti coloro che, nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche avevano frequentato il vecchio Modulo B8 (Settore ATECO 8: Pubblica Amministrazione ed Istruzione), se non cambiano settore produttivo non devono al momento integrare il proprio percorso formativo.

L'accordo riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Requisiti dei docenti

L'Accordo viene a colmare una lacuna, dell'ambito di applicazione del D.I. del 6 marzo 2013, in quanto prevede che il requisito di formatore sia posseduto da tutti i docenti. Nello specifico l'Allegato VI indica che i requisiti di docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori.

Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico, e per la Prevenzione Incendi dove non è previsto nessun requisito del docente.

I Datori di Lavoro, che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile diretto del Servizio di Prevenzione e Protezione, potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.

I docenti e gli esperti che hanno contribuito alla redazione di ciascuna unità didattica dei corsi svolti in modalità e-Learning devono essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.



Organizzazione dei corsi

Nella sostanza rimangono i medesimi del vecchio accordo, ma viene delineato un preciso ruolo in obbligo al soggetto formatore e, non più, all'organizzatore. Infatti, per ciascun corso il "soggetto formatore" dovrà:

- a) indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;
- b) indicare i nominativi dei docenti;
- c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

L'Accordo prevede che ai corsi dei Moduli A, B e C possono partecipare un numero massimo di 35 unità (mentre nel precedente Accordo il numero massimo era di 30) e viene anche definito che le 35 unità si riferiscono anche ai corsi di aggiornamento.

Metodologia per la progettazione ed erogazione dei corsi

Rappresenta sicuramente la parte più importante, significativa e qualitativa dell'Accordo. A differenza del vecchio accordo che dedicava poche righe per indicare come garantire un equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni e favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, **il Nuovo Accordo rappresenta un testo sul quale riflettere**, studiare ed applicare determinate metodologie ma che incidono sostanzialmente sulla formazione.

Dopo aver tracciato i profili delle competenze del RSPP e ASPP, quale destinatario di una formazione manageriale di base sia per la gestione della prevenzione che per eventuali interventi tecnici, i bisogni formativi sono sintetizzati in tre aree (gestionale organizzativa, tecnica e relazionale), che richiamano le stesse previste nel D.l. 6 marzo 2013 per il docente formatore.

Le indicazioni riguardano essenzialmente la progettazione del Modulo B, che rappresenta il cuore del corso, quale elemento volto ad acquisire competenze e conoscenze integranti il Modulo A ed il successivo Modulo C.

Il progetto formativo è il mezzo per tradurre il bisogno formativo in una coerente risposta operativa, e deve essere elaborato per ciascuna unità didattica definendo gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nonché i contenuti e la durata.

La strategia formativa e la metodologia didattica costituiscono la struttura del progetto con precisi riferimenti ai lavori di gruppo, casi di studio e simulazioni. Infine dal progetto formativo dovrà scaturire il documento progettuale caratterizzato dalle specifiche del percorso formativo, quelle di realizzazione fino al controllo e la verifica.

L'importanza delle verifiche in itinere e di quella finale rappresentano la prima evidenza dell'apprendimento, mentre nella prova finale vengono introdotte la simulazione ed il project work, che può essere realizzato anche durante il percorso formativo.



Metodologia di insegnamento e apprendimento

Viene superato quanto previsto dai vecchi accordi, in quanto le nuove indicazioni metodologiche riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo e degli aggiornamenti. Tali norme sono riportate nell'Allegato V che rappresenta una seria e qualificante novità dell'Accordo.

Allo stesso tempo si richiamano i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning, che deve rispondere a quanto definito nell'Allegato II (che sostituisce integralmente il precedente Allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011).

L'aggiornamento

Il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP previsto nell'Accordo cambia completamente, ed abolisce il sistema precedente che collegava gli aggiornamenti a diverse classi di attività. Con il Nuovo Accordo le ore previste per l'aggiornamento risultano:

- ❖ **RSPP: 40 ore nel quinquennio**
- ❖ **ASPP: 20 ore nel quinquennio**

Gli "aggiornamenti" equivalgono ai corsi con il massimo di 35 partecipanti e la tenuta del registro delle presenze; allo stesso tempo viene confermato come, per tutto il monte ore, l'aggiornamento può essere svolto anche in modalità e-Learning.

Importante novità è costituita dal fatto che **il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari** che, ovviamente, **devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall'Accordo.**

In tali casi non è previsto alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti, ma si richiede una evidenza della presenza tramite la tenuta di un registro.

Al riguardo si precisa che alcune tipologie di corsi non sono validi per l'aggiornamento di RSPP e ASPP; quali ad esempio i corsi per Dirigenti e Preposti, Prevenzione Incendi, Primo soccorso e corsi di Specializzazione del Modulo B.

Attestazioni

L'Accordo semplifica la lettura del precedente accordo uniformandone gli elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato:

- a) denominazione del soggetto formatore e dati anagrafici del partecipante al corso;
- b) specifica della tipologia di corso seguito, con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
- c) periodo di svolgimento del corso e firma del soggetto formatore.

Viene, inoltre, previsto che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente: dati anagrafici del partecipante; registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.



Sintesi dei percorsi formativi

Modulo A

Il **modulo A** costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La **durata è pari a 28 ore** escluse le verifiche di apprendimento finali.

Modulo B

Il **modulo B** è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L'articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della **durata di 48 ore**. Il suddetto Modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.

Modulo C


Il **modulo C** è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

Aggiornamento

Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo e sono rispettivamente:

ASPP: 20 ore nel quinquennio

RSPP: 40 ore nel quinquennio



Documenti di riferimento

Ulteriori e dettagliate informazioni riguardo alle novità introdotte dal nuovo Accordo Stato Regioni in materia di “*Requisiti della formazione per Addetti (ASPP) e Responsabili (RSPP) del Servizio Prevenzione e Protezione*” possono essere reperite all’interno del documento originale, scaricabile gratuitamente dal sito istituzionale al seguente indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it>, oppure cliccando direttamente sul link indicato:

<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Accordo-RSPP-2016.PDF>